



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INDENNITA' DI
SPECIFICHE
RESPONSABILITA'**

(modificato ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 15-12-2017)



INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999

Art. 3 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999

Art. 4 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità

Art. 5 – Concorrenzialità del trattamento economico

Art. 6 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1/4/1999

Art. 7- Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. i) CCNL 1/4/1999

Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità

Art 9 - Criteri generali per la corresponsione dell'indennità

Art. 10 - Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità

Art. 11 – Dipendenti a tempo parziale



Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 17 lett. f) e lett. i) CCNL del 1/4/1999 e Art. 36 CCNL 22.1.2004, disciplina il compenso per specifiche responsabilità ed in particolare:

- a) per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art 11, comma 3, del CCNL dei 31.3.1999;
- b) per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;
- c) per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

2. Il presente regolamento non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative.

Art. 2 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1/4/1999

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.

2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D lo svolgimento di questa attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività



e non comporta compiti aggiuntivi.

3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

4. All'interno di dette ulteriori responsabilità viene fatta una graduazione dei compensi in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico.

Art. 3 - Applicabilità dell'art.17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999

1. L'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL si applica alle specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale dell'Ente, derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi, alle responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Art. 4 - Finanziamento delle posizioni di responsabilità

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di accordo tra la Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01.04-1999, come modificato ed integrato dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004.
3. Eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, nell'anno di riferimento rientrano nelle disponibilità del fondo delle risorse decentrate.

Art. 5 - Concorrenzialità del trattamento economico

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL dell'1/4/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22/1/2004.



2. I diversi compensi possono essere cumulati solo in presenza di una effettiva diversità del titolo in base al quale sono corrisposti. Ove le causali giustificative dell'erogazione dei due compensi siano diverse il cumulo deve ritenersi ammissibile.
3. Nel caso in cui ricorrano diversi, contemporanei e simili presupposti, al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevato.

Art. 6 - Importi economici per responsabilità indicate all'art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1/4/1999

1. Le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria B C e D, che non risultino incaricati dell'area delle posizioni organizzative, saranno remunerate nei limiti di quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL del 09/05/2006.
2. Al fine di graduare le indennità collegate agli incarichi di compiti che comportano specifiche responsabilità, si terrà conto delle seguenti tre categorie, per il punteggio massimo evidenziato a fianco delle stesse:



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO

60 punti	Complessità degli incarichi in relazione al grado di responsabilità
40 punti	Livello di autonomia

punti	COMPLESSITA' DEGLI INCARICHI IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITA'
sino a 60	Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti particolarmente complessi e non ripetitivi, che comportano un notevole rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi presuppongono anche relazioni e rapporti interorganici con enti, istituzioni, organi amministrativi e giurisdizionali. La complessità si misura in relazione al livello di discrezionalità amministrativa o tecnica (grado di dettaglio nell'ambito della disciplina di riferimento) rimessa in capo a chi assume l'incarico, distinguendosi in casi in cui la procedura e l'atto sono standardizzati fino a quelli in cui l'attività richiesta è particolarmente diversa e non definibile.
sino a 40	Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esterno, trattandosi di incarichi volti svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti. Tali incarichi presuppongono anche relazioni e rapporti interorganici con enti, istituzioni, organi amministrativi e giurisdizionali.



COMUNE DI CAPALBIO
PROV. DI GROSSETO

sino a 20	Dipendenti che assumono responsabilità collegate ad attività per la realizzazione delle quali è necessario gestire procedimenti complessi, anche se ripetitivi, che comportano un rilievo esclusivamente interno all'ente o alla struttura di appartenenza, trattandosi di incarichi volti a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti.
-----------	--

punti	LIVELLO DI AUTONOMIA
sino a 40	Il soggetto agisce con un elevato livello di autonomia operativa o di incidenza nelle attività di supporto tecnico alle decisioni che assume l'ente.
sino a 25	Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate; in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata.
sino a 15	Il soggetto svolge incarichi che comportano un modesto livello di autonomia operativa in quanto i procedimenti assegnati sono governati in misura prevalente dal Responsabile di struttura di appartenenza.

La pesatura avviene nel modo che segue:

Esempio dipendente A:

Complessità dell'incarico è valutata con l'attribuzione di punti 60. Livello di autonomia è valutato con 40 punti.

Il punteggio totale è in questo caso di punti 100. Spetta in questo caso il 100% della misura dell'indennità massima.

3. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili, la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
4. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni



concordate tra le parti.

**Art. 7 - Importi economici per responsabilità indicate all'art.17 comma 2 lett. i)
CCNL 1/4/1999**

1. Il compenso di cui al precedente art. 3 è definito nella misura massima di € 300,00.= annui e va corrisposto esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di: - Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale; - Responsabile dei tributi; - Responsabilità affidate agli archivisti informatici; - Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; - Formatori professionali; - Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; - Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.
2. L'indennità viene corrisposta mensilmente per 12 mesi. Non compete per i periodi nei quali la relativa responsabilità non viene esercitata.
3. E' esclusa la cumulabilità con altri compensi riconosciuti per il medesimo ruolo, servizio o responsabilità.

Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle posizioni di responsabilità

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno *o comunque entro la data di convocazione della delegazione trattante*, i Responsabili dei Servizi *propongono* le posizioni con particolari responsabilità, i destinatari titolari dell'incarico e le relative indennità di cui all'art. 6, nell'ambito delle risorse assegnate dalla contrattazione decentrata integrativa, fatte salve le quote necessarie al finanziamento delle indennità indicate all'art. 7.
2. L'attribuzione degli incarichi di specifica responsabilità è preceduta da una fase istruttoria, adeguatamente pubblicizzata, durante la quale i dipendenti del settore in possesso dei requisiti professionali richiesti per la posizione da ricoprire, presentano la propria candidatura attraverso la consegna del proprio curriculum formativo – professionale ai responsabili dei settori competenti.
3. La valutazione dei curricula presentati dovrà riscontrare l'esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti, le conoscenze specialistiche, la



preparazione culturale e l'aggiornamento a seguito di percorsi di formazione, l'aver formalmente ricoperto ruoli di responsabilità.

4. Sulla base delle risultanze formalizzate dai Responsabili dei Servizi questi ultimi adottano un provvedimento organizzativo motivato con il quale attribuiscono le posizioni con particolari responsabilità nell'ambito dei servizi assegnati alla propria unità organizzativa tra il personale appartenente alla categoria D - C e B.
5. Il provvedimento motivato, a pena di nullità, dovrà indicare, in tassativo elenco, le specifiche mansioni che si ricollegano ai requisiti indicati all'art. 6 del presente regolamento che danno diritto alla corresponsione dell'indennità e la relativa graduazione e la percentuale di pesatura con cui verrà commisurato l'importo spettante.
6. *“Resta inteso che gli stessi Responsabili titolari di P.O. non potranno adottare i provvedimenti di che trattasi in assenza della contrattazione decentrata integrativa annuale che individui le risorse destinate a queste finalità”*

Art. 9 - Criteri generali per la corresponsione dell'indennità

1. L'indennità di cui ai precedenti articoli è commisurata al concreto esercizio di mansioni di responsabilità con esclusione:
 - dei periodi di congedo per maternità compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo parentale;
 - le assenze dovute alla fruizione dei permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudici popolari
 - permessi di cui all'art. 33 co. 6 della L. 104/92;
 - dei periodi di malattia solo se inferiori o uguali a quindici giorni di calendario continuativi o frazionati;Rimangono salve le modalità indicate dalle disposizioni dettate dall'art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
2. La liquidazione dell'indennità avviene annualmente con conguaglio annuale per le eventuali riduzioni dovute ai periodi di assenza richiamati nel comma 1.
3. Le predette indennità sono rinnovabili ed aggiornabili in relazione alle variazioni



contrattuali.

Art. 10 - Durata e revoca dell'incarico con specifiche responsabilità

1. L'incarico di responsabilità è conferito a tempo determinato con cadenza annuale e decade il 31 dicembre di ogni anno.
2. *L'incarico può essere riconfermato, ancorché in assenza di decisioni definitiva della delegazione trattante, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, mediante comunicazione del Responsabile di settore al presidente della delegazione trattante. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli incarichi conferiti decadono al 31.12.2017*

Art. 11 – Dipendenti a tempo parziale

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto di lavoro individuale